

25/08/2008 - Orientamenti generali

Quando è necessario richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 64, comma 7 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, ai sensi della Circolare n. 2008-05?

Innanzitutto, appare opportuno chiarire che tale norma consente che, in presenza di una autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale, la soluzione di controversie su determinati contratti stipulati nell'esercizio di attività riservate ai sensi della LISF sia, in forza di legge, sottratta alla disciplina prevista dall'ordinamento sammarinese e alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria sammarinese e demandata alla legge e al giudice indicati nel contratto.

Tuttavia un eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione, non compromette la possibilità per le parti di stipulare un contratto che indichi una legge applicabile ed un foro competente, diversi da quello sammarinese, fermo restando che qualora venga comunque adito il giudice sammarinese sarà quest'ultimo a valutare - senza più il vincolo dell'articolo 64, comma 7 della LISF ma sulla base delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento - l'efficacia di tale disposizione pattizia.

Si ritiene pertanto che l'autorizzazione in parola ha natura eccezionale e deve essere rilasciata in casi limitati sulla base di una stretta interpretazione della legge. È evidente infatti che, qualora tale autorizzazione fosse rilasciata in modo indiscriminato, per il solo fatto che una delle parti è un soggetto autorizzato ai sensi della LISF, si rischierebbe di svuotare di ogni contenuto ed efficacia la legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa sammarinese, che verrebbe di fatto privata della fase di tutela giurisdizionale.

Per tali ragioni, come esplicitato nella Circolare n. 2008-05 con la quale la Banca Centrale ha reso noti i criteri ai quali si atterrà nell'esaminare le istanze di autorizzazione, l'esame non potrà che essere condotto relativamente a singoli contratti o categorie di contratti sufficientemente delimitati e unitari, valutando le motivazioni che, anche in relazione alle specifiche controparti, impedirebbero o renderebbero estremamente difficoltoso, senza l'autorizzazione ex articolo 64, comma 7 della LISF, il normale svolgimento delle attività riservate.

Si rileva inoltre che, per alcune tipologie contrattuali, quali l'acquisto di iniziativa di strumenti finanziari, non sarà possibile ottenere l'autorizzazione ex articolo 64, in quanto in tali casi non si configura l'esercizio di attività riservate ai soli soggetti autorizzati ai sensi della LISF, e quindi non riconducibili al dettato legislativo. Peraltro, qualora le tipologie contrattuali riguardassero l'offerta o la vendita alla propria clientela di strumenti finanziari (prescindendo dalle caratteristiche dello specifico prodotto offerto o venduto, che potrebbe anche essere di diritto estero), se non in circostanze eccezionali, non sarebbe giustificabile una deroga all'applicabilità della legge e della giurisdizione sammarinese in quanto tali rapporti trovano già nell'ordinamento statale una compiuta disciplina.